

Ravvedimento operoso Imu e Tasi

Imu e Tasi 2018: in caso di ritardo nel pagamento è possibile effettuare il versamento beneficiando della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso.

Una volta quantificata l'imposta dovuta, se si paga dopo la scadenza, cioè dopo il 18 giugno per l'acconto o dopo il 16 dicembre per il saldo (per il 2018 dopo il 17 dicembre), devono essere calcolate le **sanzioni**.

Il contribuente si può avvalere del:

- **ravvedimento sprint**: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una **sanzione dello 0,1%** giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **ravvedimento breve**: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una **sanzione del 1,5%** (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **ravvedimento intermedio**: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una **sanzione del 1,67%** (in precedenza era 3,33%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **ravvedimento lungo**: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione; prevede una **sanzione del 3,75%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Calcolo degli interessi per ravvedimento operoso

Perché un versamento possa considerarsi ravveduto non basta saldare la sanzione, ma è necessario anche il pagamento degli **interessi legali**.

L'ammontare del tasso d'interesse legale varia ogni anno: nel 2014 era pari all'1%, nel 2015 è sceso allo 0,50%, nel 2016 è sceso allo 0,2%, nel 2017 era pari allo 0,1% e **nel 2018 è pari allo 0,3%**.

La **formula** per calcolare gli interessi, relativa a ogni annualità, è la seguente:

- imposta da pagare, moltiplicata per il tasso d'interesse legale, diviso 365, per il numero dei giorni di ritardo.

Ad esempio, se un contribuente deve pagare 400 euro di Imu 2018, con 14 giorni di ritardo, il calcolo sarà:

- $[(400 \times 0,30\%):365] \times 14$.

Quindi verserà 5 centesimi d'interessi (0,04603, arrotondato per eccesso).

Come si compila l'F24 per l'IMU

Per pagare l'Imu, con o senza ravvedimento operoso, bisogna compilare il modello F24, nella sezione IMU ed altri tributi locali, con i seguenti codici tributo:

- **3912** per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per i non esenti);
- **3914** per i terreni agricoli;
- **3916** per le aree fabbricabili;
- **3918** per altri fabbricati;
- **3930** per "fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" incremento Comune;
- **3925** per "fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" Stato.

Non esistono, al contrario di quanto era previsto per la vecchia ICI, dei codici appositi per il pagamento di sanzioni e interessi, perciò questi andranno sommati all'imposta principale, nello stesso codice tributo.

Come si compila l'F24 per la TASI

Per **pagare la Tasi** dovrà essere compilato il modello F24, nella sezione Imu ed altri tributi locali, con i seguenti codici tributo:

- **3958** per l'abitazione principale;
- **3959** per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **3969** per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- **3961** per i servizi indivisibili di altri fabbricati.

I codici relativi al ravvedimento operoso Tasi sono:

- **3962** per gli interessi;
- **3963** per le sanzioni.